Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 agosto 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 179 DEL 4 AGOSTO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Città di Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1937-XV. — **Società anonima Istituto geografico de Agostini, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1937-XV. — **Società anonima Cereali (ora Stucky) Società anonima, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1937-XV. — **Comune di Milano:** Cartelle del prestito ipotecario 5 % dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano sorteggiate nella 11ª estrazione del 2 luglio 1937-XV. — **Comune di Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1937-XV. — **Comune di Camnago Volta (Como):** Cartelle sorteggiate il 1° luglio 1937-XV. — **Società anonima Unione esercizi elettrici, in Roma:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 30 giugno 1937-XV. — **Città di Torino:** Elenchi delle obbligazioni dei prestiti di L. 10.000.000, emissione 1914, e di L. 80.000.000, emissione 1933, sorteggiate il 6 luglio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Elenco delle obbligazioni 4 % del prestito Città di Trento sorteggiate il 1° luglio 1937-XV. — **Società anonima l'Immobiliare di San Vito, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1937-XV.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1263.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il R. decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2151, che modifica il R. decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1264.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1265.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in provincia di Foggia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1937, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in provincia di Foggia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1266.
Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disciplina dell'impianto e della ricostituzione di vigneti.

Art. 1.

Chiunque intenda impiantare o ricostituire vigneti deve chiederne, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, l'autorizzazione al Consorzio per la viticoltura, competente per territorio, costituito ai sensi dell'art. 15 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e relative modificazioni ed integrazioni contenute nel R. decreto-legge 23 giugno 1932-X, n. 913, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1871, nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1933, e nel R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428.

I Consorzi delibereranno sulle domande di autorizzazione secondo le disposizioni che saranno emanate, anno per anno, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Corporazione viti-vinicola.

L'autorizzazione potrà essere subordinata all'osservanza di determinate prescrizioni nell'esecuzione dell'impianto o della ricostituzione

Contro la decisione dei Consorzi è ammesso ricorso, entro un mese dalla notificazione, al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che decide in via definitiva.

Art. 2.

Nei casi e con le norme che saranno stabiliti nel regolamento i proprietari di terreni sono tenuti a denunciare al Consorzio per la viticoltura, competente per territorio, la superficie dei terreni stessi coltivata a vite.

Art. 3.

I dati raccolti mediante le denuncie di cui all'art. 2 della presente legge e quelli relativi alle autorizzazioni concesse a norma dell'art. 1 verranno trascritti, a cura del Consorzio per la viticoltura, in uno schedario conforme alle prescrizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

Art. 4.

Il controllo dell'adempimento dell'obbligo della presentazione delle denuncie e dell'esattezza dei dati contenuti nelle denuncie presentate e di quelli contenuti nelle domande di autorizzazione all'impianto o alla ricostituzione di vigneti è affidato ai Consorzi per la viticoltura.

In caso di omessa denuncia o di dichiarazione non conforme a verità le spese sostenute dal Consorzio per il controllo sono a carico degli inadempienti.

Art. 5.

Le denuncie prescritte dalla legge 26 settembre 1920, n. 1363, relativa al controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, dovranno essere fatte al Consorzio per la viticoltura, competente per territorio, che provvederà agli accertamenti e controlli relativi.

I conduttori a qualsiasi titolo di vivai di viti dovranno attenersi, per quanto riguarda la specie, gli ibridi e le varietà, sia americani che europei alle prescrizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

Art. 6.

Chiunque impianti o ricostituisca vigneti senza la prescritta autorizzazione o non osservi le prescrizioni alle quali l'autorizzazione è subordinata a norma dell'art. 1 è punito con l'ammenda da lire trecento a lire cinquemila per ogni ettaro o frazione di ettaro impiantato o ricostituito.

TITOLO II.

Difesa della produzione vinicola e incremento della produzione di alcool da materie vinose.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione viti-vinicola, saranno disposte:

a) ogni anno, la denuncia, da presentare al Podestà non oltre il 20 novembre, da chiunque abbia proceduto alla vinificazione di uve proprie o di uve acquistate, delle quantità di vino prodotte;

b) ogni cinque anni, o eventualmente a più lunghi intervalli di tempo, la denuncia delle quantità di vino detenute da produttori e da commercianti.

Gli accertamenti e i controlli relativi alle denuncie sono affidati all'Ente di cui all'art. 11, con la collaborazione degli uffici comunali, dei Consigli provinciali delle corporazioni, dei Consorzi per la viticoltura e delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate, ciascuna per la parte di sua competenza.

Nel decreto che ordina la denuncia di cui alla lettera *a*) sarà fatto obbligo, a chiunque proceda alla vinificazione, di accantonare, ai fini dell'articolo seguente, una parte del vino prodotto con le uve dell'annata.

Art. 8.

Ai fini della produzione di alcool da materie vinose, ai sensi del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, relativo al regime fiscale degli spiriti e al nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, da emanare ogni anno entro il 20 dicembre, sarà fatto obbligo, alle persone tenute a presentare le denuncie di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, di mettere a disposizione dell'Ente, di cui all'art. 11 della presente legge, per la destinazione alla distillazione, la quantità di vino accantonata a norma dell'ultimo comma del precedente articolo o parte di essa, restando, nel secondo caso, di libera disponibilità dell'obbligato la parte residuale della quantità accantonata.

Agli effetti della determinazione della quantità di vino che il vinificatore è tenuto a consegnare per la distillazione, saranno dedotti i quantitativi occorrenti per il consumo famigliare dell'obbligato, nella misura e con le norme che saranno stabilite nel suddetto decreto, entro il limite di ettolitri due per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famiglia.

Art. 9.

I vinificatori, detentori di vino e vinelli, da destinare alla distillazione ai sensi del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, e dell'art. 12 del R. decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, porranno i detti vini e vinelli a disposizione dell'Ente di cui all'art. 11 della presente legge.

La detenzione degli anzidetti prodotti da parte del vinificatore, dopo che egli li abbia posti a disposizione dell'Ente ai sensi del comma precedente, non costituisce infrazione ai divieti di cui al R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, e all'art. 12 del R. decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225,

Il divieto di detenzione delle vinacce oltre il termine stabilito a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, non si applica nei riguardi delle vinacce poste a disposizione dell'Ente.

Art. 10.

I vini, i vinelli, le vinacce (con inclusione, per queste ultime, delle quantità eventualmente necessarie ad altre industrie locali, conforme al criterio insindacabile del Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio) e gli altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione consegnati alle distillerie durante o dopo la vinificazione, anche anteriormente all'emanazione del decreto di cui all'art. 8, saranno computati, a favore dell'obbligato, in deduzione del quantitativo di vino da consegnare a termini del decreto stesso.

Art. 11.

E' costituito, presso la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

L'Ente ha il compito dell'organizzazione di tutte le operazioni inerenti alla raccolta dei vini, vinelli, vinacce ed altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione, destinati alla distillazione, nonchè alla consegna di essi alle distillerie, secondo le norme che saranno dettate nello statuto-regolamento dell'Ente, il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentita la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed è presieduto dal presidente della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e composto di sei membri, designati rispettivamente dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali di vini, liquori e affini e dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini.

La gestione dell'Ente è sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, costituito di tre membri, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e designati rispettivamente dal predetto Ministro, dal Ministro per le finanze e dal Ministro per le corporazioni.

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà di sciogliere, in ogni tempo, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, nominando un commissario per durata non superiore ad un anno.

Art. 13.

La funzione di organi periferici dell'Ente è affidata ai Consorzi per la viticoltura, ciascuno per la rispettiva circoscrizione.

Tale funzione sarà esercitata da ciascun Consorzio secondo le direttive di un Comitato, dipendente dall'Ente e composto del presidente del Consorzio e di sei membri nominati rispettivamente dalle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali e dei commercianti, dal Consorzio per la viticoltura e dalla Segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione. Quando il Consorzio per la viticoltura ha circoscrizione interprovinciale, i membri del Comitato, rappresentanti degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali, dei commercianti e delle organizzazioni cooperative sono nominati dalle rispettive Confederazioni e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 14.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno disciplinati i rapporti tra l'Ente di cui all'art. 11, la Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura, i Consorzi federali e il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'art. 20 della presente legge, ai fini dell'organizzazione dell'avviamento delle materie vinose alla distillazione.

Art. 15.

Ogni anno, dopo la pubblicazione del decreto di cui all'art. 8, l'Ente, a mezzo dei propri organi, renderà noto a ciascun vinificatore obbligato, con preavviso di giorni quindici, la data in cui egli dovrà effettuare la consegna del prescritto quantitativo di vino da destinare alla distillazione.

E' in facoltà dell'obbligato di consegnare, con le modalità stabilite dall'Ente, in parziale o totale sostituzione del proprio vino, altro vino o vinacce o altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione, in quantità equivalente per complessivo contenuto in alcool.

Quando un vinificatore non esegua, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna del vino prescritta a norma dell'art. 8, l'Ente potrà provvedere all'acquisto del vino sul mercato, nella quantità corrispondente in base al contenuto in alcool, e alla consegna alla distilleria, per conto e a spese dell'inadempiente, a favore del quale sarà computato l'importo stabilito a norma del quarto comma dell'art. 17.

Art. 16.

Chiunque omette la denuncia prescritta a norma dell'articolo 7 della presente legge o fa dichiarazioni non conformi a verità è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Chiunque non esegue, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna del vino prescritta a norma dell'art. 8, è punito con l'ammenda da lire duecento a lire diecimila.

Art. 17.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti anno per anno, su proposta dell'Ente, con-

cordata con il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'art. 20, i prezzi che le distillerie dovranno corrispondere rispettivamente per i vini, i vinelli, le vinacce e gli altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione, ad esse consegnati in esecuzione della presente legge.

I suddetti prezzi sono unici per tutto il Regno, per ciascuna materia vinosa consegnata.

La distilleria, all'atto del ricevimento delle materie vinose consegnate da ciascun vinificatore obbligato, verserà all'Ente l'importo corrispondente alle rispettive quantità, aumentato di una aliquota, unica per tutto il Regno e da stabilirsi col decreto di cui al primo comma, comprensiva delle spese di trasporto e di un contributo nelle spese di gestione dell'Ente.

L'Ente verserà al vinificatore, entro i quindici giorni successivi, l'importo delle materie vinose consegnate, in base ai prezzi stabiliti a norma del primo comma, aumentato delle rispettive spese di trasporto dalla cantina alla distilleria, calcolate sulla base di una quota media per quintale e per chilometro, stabilita dall'Ente, anno per anno.

Per i vini e i vinelli, sia il prezzo che l'aliquota di cui al terzo comma saranno stabiliti per unità di alcool.

Per le vinacce, il prezzo sarà stabilito per quintale ed in rapporto al contenuto in alcool e in altri prodotti ricavabili, mentre l'aliquota di cui al terzo comma sarà stabilita in una misura percentuale sul prezzo.

Il prezzo delle vinacce destinate ad altre industrie, a norma dell'art. 11, non dovrà essere inferiore a quello fissato per le vinacce destinate alla distillazione.

Art. 18.

La quantità delle singole materie vinose consegnate e il rispettivo contenuto in alcool e in altri prodotti ricavabili, ai fini della determinazione del loro importo in base ai prezzi stabiliti a norma del precedente articolo, saranno accertati presso la distilleria ricevente.

Quando, per accordi tra l'Ente e il vinificatore obbligato, l'Ente provveda al trasporto delle materie vinose per conto del vinificatore, questi potrà, al momento della consegna all'Ente, far prelevare campioni delle materie consegnate.

Ai fini della risoluzione delle eventuali contestazioni ha valore la determinazione della gradazione alcoolica fatta dall'Istituto incaricato, per la circoscrizione nella quale ha sede la distilleria del servizio di vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.

Art. 19.

Alle spese di gestione dell'Ente, ivi compresi i rimborsi alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e ai Consorzi federati, sarà provveduto:

a) col gettito dell'aliquota prevista nel terzo comma dell'art. 17;

b) con un contributo dello Stato nella misura che, entro il limite massimo di lire 2.000.000 sarà annualmente stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze. E' all'uopo autorizzata l'iscrizione, nella parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'esercizio finanziario 1937-38, dello stanziamento occorrente.

Art. 20.

E' costituito il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio tutti i produttori di spiriti, definiti di seconda categoria dall'art. 2 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635.

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

a) promuovere e disciplinare la produzione dello spirito di seconda categoria;

b) assumere ed esercitare la funzione di ufficio vendita dello spirito prodotto dalle aziende consorziate, nonchè dello spirito di prima categoria, nel caso previsto dall'articolo 11 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635.

Art. 21.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per la agricoltura e per le foreste, sarà approvato lo statuto-regolamento del Consorzio di cui all'articolo precedente, nel quale saranno stabiliti, tra l'altro, i compiti e la composizione del Consiglio di amministrazione, nonchè i contributi che ciascuna azienda sarà tenuta a versare al Consorzio per metterlo in grado di funzionare e le norme per l'esercizio della funzione di ufficio vendita dello spirito prodotto dalle aziende consorziate.

Nei casi in cui il Consorzio, nell'esercizio del compito di cui alla lettera *b*) del comma terzo dell'articolo precedente, debba provvedere alla vendita di spirito di prima categoria, è consentito l'intervento nel Consiglio di amministrazione di un rappresentante dei distillatori di spirito di prima categoria, designato dalla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 22.

Al fine di adeguare l'attrezzatura di distillazione alle esigenze della organizzazione correlativa alla distillazione di materie vinose da consegnarsi obbligatoriamente da tutti i vinificatori del Regno, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per la agricoltura e per le foreste, su proposta che l'Ente di cui all'art. 11, sentito il Consorzio nazionale fra distillatori di 2ª categoria, presenterà entro tre mesi dalla nomina del suo Consiglio di amministrazione, saranno stabilite le località nelle quali dovrà provvedersi all'impianto di nuove distillerie o ad ampliamenti o trasformazioni di quelle esistenti, nonchè la potenzialità di distillazione da raggiungere in dette località mediante i nuovi impianti o gli ampliamenti e trasformazioni suddetti. A tali effetti, il trasferimento di una distilleria da una ad altra località è considerato come nuovo impianto.

Art. 23.

Saranno considerate rispondenti alle finalità indicate nell'articolo precedente le distillerie, sia già esistenti che di nuovo impianto o ampliate o trasformate, le quali abbiano una produzione giornaliera di non meno di cinque ettanidri di alcool, di gradazione non inferiore a 90°, e siano provviste di magazzini di raccolta e di conservazione delle materie vinose e di conservazione dell'alcool prodotto, della capacità occorrente in rapporto alla produzione giornaliera della distilleria, alla economia dei trasporti e dell'organizzazione del ricevimento delle varie materie vinose, nelle quantità che si prevede siano da consegnare zona per zona.

La proposta di cui all'articolo precedente dovrà contenere:

a) l'elenco nominativo delle distillerie efficienti, con la indicazione della ubicazione, della produzione giornaliera e della capacità dei magazzini di raccolta e conservazione delle materie prime e dell'alcool prodotto;

b) l'elenco nominativo delle distillerie da mettere in efficienza, con l'indicazione, oltre che dei dati di cui alla lettera *a)*, degli ampliamenti e delle trasformazioni da compiere in rapporto alle esigenze della zona;

c) l'elenco delle località nelle quali è necessario l'impianto di nuove distillerie, con l'indicazione della produzione giornaliera che si ritiene necessario debba avere il nuovo impianto e della capacità dei relativi magazzini di raccolta e di conservazione delle materie prime dell'alcool prodotto.

Art. 24.

Qualora entro un anno dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 22, l'iniziativa individuale non abbia provveduto, in tutto o in parte, alla messa in efficienza delle distillerie designate e ai nuovi impianti, secondo le prescrizioni del decreto stesso, nell'anno successivo e per la parte che risulti ineseguita, dovrà provvedervi il Consorzio nazionale di cui all'art. 20.

Trascorso il biennio suddetto e sempre per la parte che risulti non eseguita dovrà provvedervi la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, sia mediante la costruzione di nuovi stabilimenti, sia mediante l'acquisto e l'eventuale ampliamento di distillerie già esistenti.

Per le spese occorrenti per la costruzione e l'acquisto dei fabbricati per l'impianto delle suddette distillerie e per la attrezzatura tecnica di esse, nonchè per l'ampliamento e gli adattamenti che sia necessario di apportare ai fabbricati e agli impianti acquistati, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà di concedere alla Federazione contributi nella misura massima del trenta per cento, con le norme di cui al penultimo comma dell'art. 33 della presente legge.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto all'iscrizione, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40 e dentro il limite massimo di dieci milioni di lire, degli stanziamenti occorrenti per la concessione dei contributi di cui sopra.

Art. 25.

Gli enopoli di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, nello svolgimento dell'attività loro demandata dalla predetta legge dovranno indirizzarsi alla produzione di vini di pregio caratteristici per singole zone vinicole e di vini di tipo uniforme rispondenti alle esigenze del mercato.

E' tuttavia in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di autorizzare i suddetti enopoli alla vinificazione di uve di qualità inferiore.

L'attività degli enopoli stessi, sia ai fini della produzione dei vini, sia ai fini della vendita di essi, sarà coordinata dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, secondo le norme che saranno dettate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 26.

Per tutti gli enopoli e i magazzini per la raccolta ed il confezionamento delle uve da tavola istituiti ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del R. decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1125, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, ciascun Consorzio per la viticoltura terrà unica gestione, la quale, separata da quella inerente alle altre attività istituzionali, è affidata alla Commissione amministratrice del Consorzio. A tale Commissione sono altresì trasferiti i compiti attribuiti dagli articoli 3, 4 e 8 del suddetto decreto agli speciali Consigli di amministrazione.

Art. 27.

Il vino conferito agli enopoli istituiti dai Consorzi per la viticoltura e quello prodotto da uve conferite agli enopoli stessi rimangono di proprietà dei rispettivi conferenti.

Il produttore, per il fatto del conferimento del vino o dell'uva, dà all'enopolio un mandato irrevocabile per l'esecuzione di tutte le operazioni inerenti alla vinificazione delle uve, al miglioramento e alla unificazione dei vini, a' termini dell'art. 25, per la costituzione dei prodotti a garanzia delle operazioni di credito occorrenti per le anticipazioni ai conferenti, nonchè per la vendita dei prodotti medesimi alle condizioni e modalità previste nel regolamento interno dell'enopolio.

Gli eventuali diritti creditori di terzi sull'uva e sul vino conferiti all'enopolio possono farsi valere soltanto sull'importo della liquidazione spettante al conferente, a seguito della vendita. A tale scopo i terzi creditori potranno notificare all'enopolio i loro eventuali diritti creditori.

Art. 28.

Gli enopoli istituiti dai Consorzi per la viticoltura, esclusivamente al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per le anticipazioni a favore dei conferenti, hanno facoltà di cedere in garanzia ad istituti di credito il vino esistente negli enopoli stessi.

Dette operazioni sono privilegiate sul vino e sul ricavo della vendita.

Tale privilegio segue immediatamente il privilegio per i prestiti agrari di conduzione previsto dal primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, per l'ordinamento del credito agrario.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato per le anticipazioni di cui al presente articolo vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Gli enopoli hanno l'obbligo di versare all'istituto finanziatore il ricavato dalle vendite effettuate, man mano che esse hanno luogo, fino ad estinzione totale dell'anticipazione ricevuta.

La misura dell'anticipazione sarà determinata dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 29.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste disporrà la costituzione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dei Consorzi per la viticoltura, a norma della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e del R decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428, per le zone viticole del Regno nelle quali non siano stati già costituiti, ad esclusione della provincia di Zara, per il cui territorio le funzioni di Consorzio per la viticoltura sono assunte direttamente dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

Art. 30.

Indipendentemente dall'aumento previsto dal sesto comma dell'art. 15 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e successive modificazioni e integrazioni, la contribuzione annua di cui al quinto comma dello stesso art. 15 potrà, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, essere aumentata di non più di L. 5 e di L. 2,50 rispettivamente per ogni ettaro di vigneto specializzato e di terreno vitato non specializzato, considerato anche in appezzamenti separati.

Con lo stesso decreto sarà stabilita quale parte del gettito derivante dall'aumento della contribuzione dovrà essere dal

Consorzio versata alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, per le spese inerenti all'esercizio delle facoltà e all'esecuzione dei compiti demandatile dalla presente legge.

Art. 31.

Le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1737, recante provvedimenti per la costruzione di cantine sociali ed altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola, sono estese anche alle distillerie istituite dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

Art. 32.

La revisione dei conti della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura è affidata a un Collegio di quattro revisori, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e designati rispettivamente dallo stesso Ministro, dal Ministro per le finanze, dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il regolamento interno della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura è soggetto all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 33.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà di concedere ai Consorzi per la viticoltura contributi nelle spese per la costruzione e l'acquisto dei fabbricati occorrenti per l'impianto degli enopoli che saranno istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge e per l'attrezzatura tecnica di essi, nonchè per gli ampliamenti e gli adattamenti che sia necessario di apportare ai fabbricati all'uopo acquistati.

Analoghi contributi potranno essere concessi agli enti cooperativi costituiti fra agricoltori, per le cantine sociali istituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per scopo la produzione dei vini indicati nel primo comma dell'art. 25, in conformità di direttive approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I contributi di cui ai comma precedenti saranno concessi nella misura massima del trenta per cento delle spese occorrenti e fino all'importo complessivo di ventisette milioni di lire.

La concessione del contributo previsto nel presente articolo avrà luogo sulla base dei progetti tecnici e dei piani finanziari dell'opera, vistati dall'ispettore agrario compartimentale e dall'Ufficio del genio civile, competente per territorio. La liquidazione avrà luogo gradualmente, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, vistato dall'ispettore compartimentale agrario e dall'Ufficio del genio civile, i quali provvederanno altresì al collaudo dell'opera. Il contributo sarà liquidato sulla spesa effettiva accertata nel collaudo, entro i limiti di quella preventivata.

Per i contributi di cui al presente articolo è inscritto, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lo stanziamento di tre milioni di lire per l'esercizio finanziario 1937-38, di sette milioni di lire per ciascuno dei tre successivi esercizi e di tre milioni di lire per l'esercizio finanziario 1941-42.

Art. 34.

La concessione dei contributi di cui al presente titolo esclude ogni altro concorso statale previsto dalle vigenti disposizioni sulla bonifica integrale e sul credito agrario.

È abrogata la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 22, contenente provvedimenti a favore delle cantine sociali.

TITOLO III.

Disciplina della produzione e del commercio dei vini pregiati di determinata origine.

Art. 35.

Agli effetti della presente legge sono considerati vini pregiati di determinata origine i vini genuini, anche speciali, i quali, avendo origine accertata per zona di produzione per terreno, per vitigni, per provenienza da una produzione per ettaro contenuta entro i limiti normali di quella propria della varietà del vitigno e del sistema di allevamento, nonchè per metodi di preparazione, abbiano caratteri organolettici costanti e tali da conferire ad essi particolare finezza e bontà.

Art. 36.

La dichiarazione di vino pregiato di determinata origine, l'indicazione dei suoi requisiti e delle sue caratteristiche, in relazione al disposto del precedente articolo, nonchè la delimitazione della zona di produzione del vino stesso vengono pronunciate con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per le corporazioni e per l'interno, udita la Corporazione viti-vinicola.

Con lo stesso decreto potrà anche essere demandato al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di consentire, in circostanze e limiti da stabilire nel decreto, l'impiego di uve, mosti o vini provenienti da altri vitigni o da altre zone viticole.

Art. 37.

A partire da un anno dalla pubblicazione del decreto di dichiarazione di vino pregiato di determinata origine e di delimitazione della zona di produzione di esso, il nome del vino di cui al decreto stesso è riservato ai vini prodotti in detta zona e aventi i requisiti e le caratteristiche indicati nel decreto.

Dalla stessa decorrenza:

a) è vietato di commerciare, fra produttori e fra produttori e commercianti, col nome di vino pregiato, vini non provvisti del certificato di cui all'art. 39;

b) è vietato di vendere o detenere per la vendita, per il consumo diretto, col nome del vino pregiato, vini non provvisti del marchio di cui all'art. 41.

Art. 38.

I Consorzi per la viticoltura, nella cui circoscrizione territoriale si producono vini per i quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'art. 36, istituiranno e terranno aggiornato l'elenco dei vigneti costituiti da vitigni produttori di tali vini.

Per ottenere l'iscrizione del vigneto nell'elenco il proprietario dovrà presentare domanda al Consorzio, competente per territorio. Trascorsi quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 36, la domanda può essere presentata anche dal conduttore a qualsiasi titolo.

Per i vigneti impiantati o ricostituiti successivamente alla formazione dell'elenco la domanda di iscrizione nell'elenco stesso può essere presentata anche dal conduttore, ove il proprietario non vi abbia provveduto entro un anno dall'impianto o dalla ricostituzione.

Il Consorzio procederà all'iscrizione del vigneto nell'elenco, dopo controllo delle notizie e dati contenuti nella domanda.

Art. 39.

L'attestazione che un vino può essere commerciato, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 37, col nome di un vino per il quale sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 36, è data con un certificato rilasciato dal Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio.

Per ottenere il rilascio di tale certificato, il produttore deve farne domanda al Consiglio provinciale delle corporazioni entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il vino è stato prodotto.

La domanda dovrà contenere tutti i dati occorrenti per la identificazione del vino, secondo le prescrizioni del regolamento per l'esecuzione della presente legge. Tali dati, previ i controlli e le rettifiche del caso, dovranno essere trascritti nel certificato.

I produttori di vino con uve o mosti acquistati dovranno accompagnare la domanda con una dichiarazione del Consorzio per la viticoltura, comprovante che le dette uve o mosti provengono da un vigneto iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo e che la produzione unitaria per ettaro ottenuta nell'annata dal vigneto stesso è nei limiti previsti dal decreto di cui all'art. 36.

Art. 40.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni provvederà al rilascio del certificato previsto dal precedente articolo, previo controllo delle notizie e dei dati forniti dal richiedente e in conformità dei criteri che saranno stabiliti dal Comitato di cui all'art. 44.

Ai fini del controllo suddetto, il Consiglio provinciale delle corporazioni ha facoltà di provvedere, durante e dopo la vinificazione, anche con sopraluoghi presso i produttori, agli accertamenti riguardanti la razionalità dei procedimenti tecnici impiegati e i requisiti e le caratteristiche del vino ottenuto.

Per l'esecuzione dei controlli il Consiglio provinciale delle corporazioni istituirà un particolare Ufficio tecnico e amministrativo, a carico del provento del diritto, di cui all'articolo 52.

Qualora questo risultasse insufficiente, per difficoltà dipendenti da speciali condizioni locali, sarà in facoltà del Consiglio provinciale delle corporazioni, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, richiedere contributi dal Consorzio per la viticoltura competente per territorio, o dal Sindacato provinciale fascista degli industriali di vini, liquori ed affini.

Art. 41.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad istituire, di concerto col Ministero delle corporazioni, marchi distintivi per i vini per i quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'art. 36.

Il marchio ha valore di garanzia per il consumatore e porterà, oltre ad un segno grafico, l'indicazione del vino al quale si riferisce.

Il marchio sarà trascritto a norma della legge sui marchi di fabbrica.

Art. 42.

L'autorizzazione all'uso del marchio è rilasciata dal Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio, della zona delimitata, su conforme parere del Comitato di cui all'art. 44.

L'autorizzazione viene pubblicata nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 43.

Per ottenere la concessione del marchio gli interessati debbono farne domanda, su apposito modulo, al Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) il certificato di iscrizione alla competente organizzazione sindacale;

b) il certificato di iscrizione nel registro delle ditte del Consiglio provinciale delle corporazioni nella cui circoscrizione il richiedente ha la propria sede, al completo di tutte le indicazioni contenute nella denuncia di esercizio, qualora il richiedente del marchio abbia l'obbligo di tale iscrizione;

c) i marchi privati, compresi quelli collettivi e le etichette, che debbono restare depositati presso il Consiglio provinciale delle corporazioni:

d) la bolletta dell'Ufficio del registro comprovante l'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 57 della tabella *A*, allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 44.

Sulla domanda di autorizzazione all'uso del marchio è chiamato ad esprimere parere un Comitato, presieduto dal vice presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni e composto di sette membri, rappresentanti rispettivamente delle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista degli industriali di vini, liquori ed affini, del Sindacato provinciale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini, del Consorzio per la viticoltura, competente per territorio, e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Contro la denegata concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste. La decisione del Ministro, da pronunciare sentito il parere del Ministero delle corporazioni, è inappellabile e sarà comunicata al Consiglio provinciale delle corporazioni, per l'esecuzione.

Art. 45.

Il marchio può essere usato esclusivamente per il vino per il quale sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 39 e che abbia i requisiti prescritti a norma del decreto di cui all'art. 36.

Chi usa il marchio deve accompagnarlo con l'indicazione, mediante apposita etichetta o targa, del proprio nome e cognome o ragione sociale e della propria sede o col marchio privato, individuale o collettivo, ove esista.

Art. 46.

Gli autorizzati all'uso del marchio, che spediscono, in damigiane o in fusti, vini destinati ad essere imbottigliati o infiascati dai rivenditori, possono richiedere al Consiglio provinciale delle corporazioni i bollini riproducenti il marchio, in numero corrispondente a quello complessivo delle bottiglie e dei fiaschi nei quali il vino sarà suddiviso. Su ciascuno di tali bollini dovrà essere impressa la dicitura « imbottigliato dal rivenditore » o « infiascato dal rivenditore ».

Art. 47.

Gli autorizzati all'uso del marchio sono obbligati a tenere, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, apposito registro di carico e scarico, a pagine numerate e firmato da un

delegato del Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio, dal quale dovrà risultare il movimento del vino al quale il marchio si riferisce, da essi prodotto o acquistato.

La omissione e la irregolare tenuta del registro di carico e scarico sono punite con l'ammenda da lire duecento a lire duemila.

Art. 48.

È vietato di adoperare denominazioni di fantasia o qualificative comunque atte ad ingenerare confusioni con le denominazioni di vini per i quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'art. 36.

E' altresì vietato di far uso, come ragione sociale, delle denominazioni dei vini suddetti. E' tuttavia tollerata, per non oltre un anno dalla pubblicazione del decreto col quale la suddetta dichiarazione è pronunciata, la continuazione dell'uso della ragione sociale assunta prima della pubblicazione stessa, ancorchè venga a trovarsi in contrasto col divieto di cui al presente comma.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 49.

I contravventori ai divieti di cui all'articolo 37 sono puniti con l'ammenda da lire venticinque a lire duecentocinquanta per ogni ettolitro di vino venduto, detenuto per la vendita o commerciato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Chiunque fa uso non autorizzato del marchio di cui all'articolo 41 o concorre in detto uso è punito con la reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a lire duemila.

Nel caso di uso del marchio in difformità delle prescrizioni dell'art. 45 potrà inoltre essere sospesa per durata non superiore a sei mesi o revocata l'autorizzazione all'uso del marchio.

La sospensione o la revoca sono disposte dal Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio, su conforme parere del Comitato di cui all'art. 44.

Art. 50.

Per i vini provvisti del marchio di cui all'art. 41 è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire, sentito il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, che la concessione del marchio nazionale di esportazione di cui al R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443, abbia luogo, prescindendo dagli accertamenti prescritti dall'art. 3 del decreto stesso.

Art. 51.

Il servizio di controllo sull'uso del marchio è affidato, oltre che ai Consigli provinciali delle corporazioni nelle rispettive circoscrizioni e per i marchi da ciascuno rispettivamente rilasciati, agli istituti, uffici ed agenti incaricati del servizio di vigilanza per l'applicazione, per la parte riguardante le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 52.

E' istituito, a favore dei Consigli provinciali delle corporazioni, competenti per territorio, un diritto in misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, entro il limite massimo di una lira per ogni ettolitro di vino per il quale viene rilasciato il certificato di cui all'art. 39.

Tale diritto sarà versato all'atto del rilascio del certificato ed il provento relativo sarà destinato dal Consiglio, sentito il Comitato di cui all'art. 44, esclusivamente alle spese occorrenti per lo svolgimento dei compiti demandatigli dalle disposizioni del presente titolo.

Art. 53.

La legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1164, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930-VIII, n. 62, per la difesa dei vini tipici italiani, è abrogata.

I Consorzi per la difesa dei vini tipici, costituiti in base alla predetta legge, sono sciolti.

Per ciascun Consorzio il Ministro per l'agricoltura e per le foreste nominerà un liquidatore. Le attività nette eventualmente risultanti alla chiusura della liquidazione saranno devolute al Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio.

TITOLO IV.

Disposizione generale.

Art. 54.

Il servizio di controllo e di vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella presente legge, affidato ai Consorzi per la viticoltura ed ai Consigli provinciali delle corporazioni, sarà effettuato da tali enti, per la parte di rispettiva competenza, a mezzo di propri delegati, riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali delegati hanno facoltà di entrare in tutti i fondi coltivati a vite, in tutti i locali di trasformazione dell'uva in vino e di deposito, confezionamento o vendita di uve, vino e sottoprodotti della vinificazione, per gli scopi previsti dalla presente legge. Essi hanno altresì libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tramviarie e del Regno, alle stazioni marittime, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci e nei carri delle ferrovie e tramvie, per i servizi ad essi affidati, previa intesa con il personale dirigente e con l'intervento del medesimo, nonchè negli uffici delle imprese di trasporti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1937-XV, n. 1267.

Provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV - 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvidenze per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione serica e per facilitare il collocamento all'estero dei prodotti serici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla campagna bacologica 1937, gli acquisti di bozzoli, compresi i bozzoli doppi, calcinati e di scarto, non possono essere effettuati che dalle ditte che ne abbiano fatto richiesta all'Ufficio Serico Italiano (U.S.I.) osservando tutte le norme che regolano il funzionamento dell'Ufficio stesso, il quale è sottoposto alla vigilanza della Federazione nazionale fascista degli industriali della seta e dell'Ente Nazionale Serico, e ne abbiano ottenuta apposita autorizzazione.

Gli acquisti fatti non in conformità delle norme contenute nel presente articolo sono nulli di pieno diritto.

Art. 2.

In rapporto al valore di L. 96 per chilogramma di seta tratta greggia semplice, di cui al successivo art. 5, il prezzo base dei bozzoli di produzione nazionale è fissato, per la campagna bacologica 1937, in L. 7 per chilogramma a fresco o al corrispondente prezzo a secco, per partite mercantili di qualità media.

Si intendono per bozzoli mercantili di qualità media quelli che dànno una resa di un chilogramma di seta per ogni dieci chilogrammi di bozzoli freschi.

Al suddetto prezzo di L. 7 devono essere aggiunti 70 centesimi al chilogramma, a fresco, per i bozzoli negoziati ad essiccazione e cernita avvenuta, a titolo di rimborso delle spese di queste operazioni e di quelle eventuali di conservazione e per interessi.

Per le campagne bacologiche successive, fino a quella 1941 compresa, il valore di riferimento della seta tratta greggia semplice e il corrispondente prezzo base per i bozzoli verranno determinati, anno per anno, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, ferma restando l'aggiunta di 70 centesimi di cui al precedente comma.

Di ogni contrattazione di bozzoli stipulata deve essere redatto regolare contratto. Di ogni contratto una copia resterà presso l'Ammasso bozzoli, un'altra presso l'acquirente ed una terza deve essere inviata, dall'Ammasso venditore, all'Ente Nazionale Serico, a disposizione del quale, per i controlli di sua competenza, gli Ammassi collettivi e gli stabilimenti di filatura hanno l'obbligo di tenere le rispettive copie di contratto e ogni altra documentazione.

Art. 3.

Ogni esercente di stabilimento di filatura di bozzoli (bozzoli doppi compresi) deve tenere apposite registrazioni dei bozzoli introdotti nello stabilimento, distinguendo le partite di produzione nazionale da quelle di importazione, per le quali è pure tenuto a fornire agli incaricati dell'Ente Nazionale Serico, per il servizio di controllo, la prova dell'acquisto all'estero o nei possedimenti e colonie.

Art. 4.

A chiunque, a partire dal 16 giugno 1937 e fino al 15 giugno 1942, venda all'estero prodotti serici, di cui al successivo art. 5, sarà corrisposta, quando si verifichi la situazione di mercato di cui allo stesso articolo, una quota d'integrazione di prezzo che verrà liquidata dall'Ente Nazionale Serico, sotto il controllo del Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle finanze.

La corresponsione della quota d'integrazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che tutti i prodotti siano stati fabbricati con bozzoli dei raccolti nazionali ed acquistati secondo le norme dell'art. 1;

b) che sia stato pagato, per i detti bozzoli, all'Ammasso collettivo venditore, un prezzo corrispondente a quello base fissato ai sensi del precedente art. 2;

c) che i prodotti serici risultino venduti entro il 15 giugno 1942 e spediti ad acquirenti esteri:

entro il 31 luglio 1942 per la seta tratta greggia semplice;

entro il 30 settembre 1942 per le sete tratte gregge addoppiate e torte;

entro il 31 dicembre 1942 per tutti gli altri prodotti;

d) che il venditore abbia provveduto a versare all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, per il tramite della Banca d'Italia o di altre banche agenti, l'importo corrispondente alla vendita effettuata.

Per i paesi con i quali vigono accordi di clearing, la quota d'integrazione sarà liquidata soltanto quando risulterà scaricato il benestare per l'esportazione, oppure quando l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero abbia rilasciato all'esportatore il certificato di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, contenente le disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione.

Art. 5.

La quota d'integrazione, di cui al precedente art. 4, sarà commisurata ad un valore della seta tratta greggia semplice di L. 96 al chilogramma, per l'annata serica dal 16 giugno 1937 al 15 giugno 1938, ed a quello determinato ai sensi del precedente art. 2, comma 4°, per le annate seriche successive, e ragguagliata alla differenza fra detti valori e la media dei prezzi della seta titolo 13/15 denari, qualità base, realizzata nelle borse sete di New York e Yokohama, nel mese in cui è datato il contratto di vendita.

La quota d'integrazione per le vendite effettuate per spedizione diretta da porti italiani a destinazione delle Americhe sarà calcolata come dal precedente comma, previa deduzione dalla media dei prezzi delle borse sete di L. 4 per chilogramma per le particolari spese inerenti alle vendite su quei mercati.

La quota d'integrazione, calcolata come sopra, è considerata come quota base, e sarà corrisposta per ogni chilogramma di seta tratta greggia semplice.

La quota base d'integrazione subirà, per i prodotti sottoindicati, le seguenti variazioni:

a) filati greggi, tinti, semplici o ritorti di bozzoli doppi: quota d'integrazione pari a due quinti della quota base, per chilogramma;

b) filati di cascami di seta (schappe) compresi i fili da cucire: quota d'integrazione pari a tre quinti della quota base, per chilogramma;

c) filati di pettenuzzo o roccadino (bourrette): quota di integrazione pari ad un decimo della quota base, per chilogramma;

d) seta tratta greggia addoppiata e torta, seta tratta tinta, fili da cucire di seta: quota base aumentata di L. 2,50 per chilogramma;

e) tessuti, velluti, nastri, tulli, crespi, maglie e calze, esportati allo stato greggio:

1) per ogni chilogramma di seta contenuto: quota base aumentata di L. 5;

2) per ogni chilogramma di filati di doppio contenuto: quota di cui alla lettera *a*) aumentata di L. 2;

3) per ogni chilogramma di filati di schappe contenuto: quota di cui alla lettera *b*) aumentata di L. 3;

4) per ogni chilogramma di filati di bourrette contenuto: quota di cui alla lettera *c*);

f) tessuti, velluti, nastri, tulli, crespi, maglie e calze, esportati allo stato tinto o finito:

1) per ogni chilogramma di seta contenuto: quota base aumentata di L. 7,50;

2) per ogni chilogramma di filati di doppio contenuto: quota di cui alla lettera *a*) aumentata di L. 4;

3) per ogni chilogramma di filati di schappe contenuto: quota di cui alla lettera *b*) aumentata di L. 6;

4) per ogni chilogramma di filati di bourrette contenuto: quota di cui alla lettera *c*) aumentata di L. 1.

Art. 6.

Le vendite sia all'interno che all'estero di setà tratta greggia semplice o addoppiata e torta, filati di doppio compresi, devono essere denunciate all'Ente Nazionale Serico.

Art. 7.

Alla fine di ogni campagna serica il Ministro per le corporazioni potrà disporre l'accertamento delle giacenze di seta tratta greggia semplice e addoppiata e torta, filati di doppio compresi, nonchè di quelle di bozzoli già acquistati ai sensi dell'art. 1 e non ancora trasformati, e ordinarne il deposito in magazzini da destinarsi.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per l'agricoltura e le foreste, potrà disporre per la filatura delle giacenze di bozzoli di cui sopra, e di quelle eventualmente esistenti presso gli Ammassi collettivi, allo scopo di collocarne all'estero il prodotto unitamente alle giacenze di seta accertate ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

Qualora, in relazione alle precedenti disposizioni, sorga questione sulla determinazione della qualità delle partite di bozzoli e del prezzo relativo, stabilisce insindacabilmente in proposito una Commissione paritetica istituita presso ogni Consiglio provinciale delle corporazioni, composta di quattro membri di cui uno in rappresentanza degli agricoltori, uno dei lavoratori dell'agricoltura, uno degli industriali e uno dei lavoratori dell'industria, designati dalle rispettive Unioni provinciali e presieduta dal prefetto presidente di detto Consiglio o da un suo delegato.

Art. 9.

Chiunque acquisti bozzoli prodotti nelle campagne 1937-41 in difformità delle disposizioni contenute nell'art. 1, è punito con l'ammenda, la quale, nei casi più gravi, può estendersi fino al valore dei bozzoli acquistati valutato in base alle norme contenute nell'art. 2, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Coloro che non ottemperino alle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 2 e negli articoli 3 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 10.

I fondi occorrenti per la corresponsione delle quote d'integrazione di cui al presente decreto, saranno inseriti nel bilancio del Ministero delle corporazioni e messi a disposizione dell'Ente Nazionale Serico con ordini di accreditamento, per i quali potrà prescindersi dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato.

L'Ente Nazionale Serico presenterà i rendiconti delle erogazioni effettuate con i fondi ad esso forniti a norma delle disposizioni medesime.

Per le spese da sostenersi dall'Ente Nazionale Serico per l'applicazione del presente decreto, sarà aumentato di lire 400.000 lo stanziamento del cap. n. 19 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1937-1938 e per i successivi esercizi fino a quello 1941-1942.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotti nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze, saranno determinate le modalità per la denuncia obbligatoria all'Ente Nazionale Serico di tutte le vendite di cui all'art. 6.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 173. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV, n. 1268.

Cancellazione dell'abitato di San Vito Chietino, in provincia di Chieti, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1919, n. 1498, col quale l'abitato di S. Vito Chietino, in provincia di Chieti, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di S. Vito Chietino, in provincia di Chieti, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 175. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1937-XV, n. 1269.
Cessazione dell'esercizio della facoltà del Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana di concedere sul campo ricompense al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 19 novembre 1936-XV, n. 2375, che attribuisce al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana la facoltà di concedere sul campo ricompense al valor militare;
Riconosciuta l'opportunità di stabilire la cessazione dell'esercizio di tale facoltà;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il R. decreto 19 novembre 1936-XV, n. 2375, che attribuisce al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana la facoltà di concedere sul campo ricompense al valor militare, cessa di aver vigore a datare dal 31 marzo 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 161. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1270.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Teresa delle Teresiane di Tolentino (Macerata).

N. 1270. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Teresa delle Teresiane di Tolentino (Macerata) e viene autorizzato il trasferimento di beni a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 40.000 da esso posseduto da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di S. Demetrio Corone (Cosenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di S. Demetrio Corone (Cosenza) con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di S. Demetrio Corone (Cosenza) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2643)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di San Pancrazio di Russi (Ravenna).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo **scioglimento** degli organi amministrativi della Cassa rurale **di San** Pancrazio di Russi (Ravenna);

Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale **rende** necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale **della** Cassa rurale di San Pancrazio di Russi (Ravenna) sono **sciolti** ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, **del** R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2645)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa di risparmio e prestiti di Corte d'Isola (Pola).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa di risparmio e prestiti di Corte d'Isola (Pola), con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa di risparmio e prestiti di Corte d'Isola (Pola) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2648)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale cattolica di Ripalta Arpina (Cremona).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di Ripalta Arpina (Cremona);

Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale cattolica di Ripalta Arpina (Cremona) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2649)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di Bagheria (Palermo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Bagheria (Palermo);

Considerato che la situazione della predetta Cassa agraria rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di Bagheria (Palermo), sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2651)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1937-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile sito in Luino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Luino il 2 febbraio 1937-XV a rogito del dott. Giuseppe Ferrini, notaio residente in Porto Valtravaglia, col quale il comune di Luino ha donato all'Ope-

ra nazionale Balilla, per la costruzione della Casa del Balilla, un immobile situato nell'abitato di Luino (Centro) distinto nel catasto urbano col n. 3519 coerenziato da Ferrovie Stato, strada comunale, Ballinari Giovanni e Rossi Carlo;

Veduta la deliberazione n. 21 in data 26 giugno 1937-XV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra disposta a suo favore dal comune di Luino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2639)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1937-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un terreno disposta a suo favore dal comune di Livorno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Livorno il 22 giugno 1929-VII a rogito del dott. Adolfo Agus segretario generale provvisorio del Comune, col quale il comune di Livorno ha donato all'Opera nazionale Balilla per la costruzione della Casa del Balilla un appezzamento di terreno di metri quadrati 20.300 circa, distinto nel catasto della Comunità di Livorno in sezione *E*, particella 194, articolo di stima 53;

Veduta la deliberazione n. 23 in data 26 giugno 1937-XV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2640)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1937-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un terreno disposta a suo favore dal comune di Bologna.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Bologna il 18 gennaio 1937-XV, a rogito del dott. Corrado Cicognari, notaio colà residente, col quale il comune di Bologna ha donato all'Opera nazionale Balilla un'area di terreno sita in Bologna, che dal viale Angelo Masini si affaccia sulla via Indipendenza in piazza XX Settembre di fronte al Cassero della Porta Galliera, ed è distinta nel vigente catasto terreni del comune di Bologna al foglio 83 con porzione dei numeri 5, 7 ed 8, nonchè una piccola zona di forma triangolare distinta nel nuovo catasto allo stesso foglio 83 di Bologna col n. 7 $^{1}/_{1}$ (rosso), della superficie di mq. 20, senza rendita, che si ricaverà dalla copertura di un tratto del torrente Aposa il tutto con superficie catastale complessiva di mq. 5.010, confinante con piazza XX Settembre, viale Angelo Masini, beni della Cassa di risparmio di Bologna, torrente Aposa, e residua proprietà del Comune donante;

Veduto che l'Opera nazionale Balilla si è impegnata di ultimare entro il 31 dicembre 1937-XVI la costruzione, sulla area donata, dell'edificio da adibirsi a sede dell'Opera nazionale Balilla in Bologna;

Veduta la deliberazione n. 17 in data 14 maggio 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra disposta a suo favore dal comune di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2641)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1937-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un terreno disposta a suo favore dal comune di Chivasso.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Chivasso il 14 marzo 1937-XV, a rogito del dott. Tancredi Ferreri, notaio colà residente, col quale il comune di Chivasso ha donato all'Opera nazionale Balilla una porzione di terreno fabbricabile in Chivasso, regione Gerbido, da scorporarsi verso nord-est dall'appezzamento descritto in catasto al foglio XX, n. 208, per una superficie di metri quadrati ottomilacinquecentotrentacinque confinante a mattina con la via Carlo Emanuele III, a mezzodì con la restante proprietà della città di Chivasso, a ponente con il campo sportivo e la restante proprietà anzidetta, e a notte con il piazzale antistante all'edificio scolastico sul prolungamento della via Piave; e si è impegnato altresì a corrispondere all'Opera nazionale Balilla la somma di lire

150.000 a titolo di contributo nella spesa che l'Opera stessa dovrà sostenere per la costruzione della Casa del Balilla sul terreno sopraindicato;

Veduta la deliberazione n. 20 in data 31 maggio 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Chivasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2642)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Media dei cambi e dei titoli
del 2 agosto 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,60
Francia (Franco)	71,20
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,755
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,223
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7535
Olanda (Fiorino)	10,4825
Polonia (Zloty)	359,15
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,877
Turchia (Lira turca)	15,10
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	72,725
Id. 3,50% (1902)	70,375
Id. 3,00% (Lordo)	52,225
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,70
Rendita 5% (1935)	92,625
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,05
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,60
Id. Id. 5% - Id. 1941	101,625
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,475
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,125
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,225

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Nuove costruzioni ferroviarie.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e delle Nuove costruzioni ferroviarie approvati con decreto Ministeriale in data 31 marzo 1937.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti a questo Ministero nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(2657)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Annullamento di marchi di fabbrica e di commercio.

I marchi di fabbrica nn. 29853, 29854, 29855 registrati il 21 luglio 1925 a sensi e per gli effetti del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1797, a nome della ditta « Priv. Fabbrica Maraschino, prodotto dallo Stabilimento Industriale « Excelsior » Luca Millicich a Zara » sono stati annullati in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 3 novembre 1936, autenticata dal notaio Simeone Svircich da Zara e depositata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 12 novembre 1936.

Il marchio di fabbrica n. 50127 registrato il 26 gennaio 1935 a nome di Clotilde Facoetti, a Milano, pubblicato nel supplemento ordinario nel n. 145 della *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1936, è stato annullato a seguito di rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione dell'11 marzo 1937, autenticata dal notaio Giovanni Rizzi di Milano, depositata all'ufficio provinciale delle corporazioni di Milano il 23 aprile 1937.

Il marchio di fabbrica n. 54211, registrato il 31 ottobre 1936 a nome della ditta « La Favorita » di Mario Mariani e Adele Salvi, di Milano, e pubblicato nel n. 105 della *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1937, è stato annullato a seguito di rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione dell'8 maggio 1937, autenticata dal notaio Giovanni Rizzi a Milano, depositata all'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano il 24 giugno 1937.

Il marchio di fabbrica n. 49524, registrato il 13 novembre 1934 a nome della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola a Milano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1935, n. 283, è stato annullato a seguito di rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 21 giugno 1937, autenticata dal notaio Ernesto Pescini di Milano, depositata nell'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano il 24 giugno 1937.

Roma, addì 23 luglio 1937 - Anno XV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(2577)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Demetrio Corone (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di San Demetrio Corone (Cosenza) ed a mettere in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

L'ing. Oliviero Colistro fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di San Demetrio Corone (Cosenza), ed i signori Enrico Pagliaro di Luigi, prof. Oronzo De Bellis ed Epifanio Pagliaro di Gennaro sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2644)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Pancrazio di Russi (Ravenna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di San Pancrazio di Russi (Ravenna), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge indicato;

Dispone:

Il dott. rag. Antonio Carli fu Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di San Pancrazio di Russi (Ravenna) ed i signori dott. Ezio Zauli fu Giovanni, Giovanni Mazzotti di Serafino e Pietro Benini fu Vittorio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2646)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio e prestiti di Corte d'Isola (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa di risparmio e prestiti di Corte d'Isola (Pola), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il signor Ruggero Pozzar è nominato commissario liquidatore della Cassa di risparmio e prestiti di Corte d'Isola (Pola) ed i signori Moratto Matteo fu Giovanni, Medos Andrea fu Giovanni e Coronica Matteo fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2647)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di Ripalta Arpina (Cremona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di Ripalta Arpina (Cremona), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, Capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il rag. Edoardo Mazzotti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale cattolica di Ripalta Arpina (Cremona) ed i signori Sali Clemente fu Pietro, Freri Ferrante di Antonio e Bergami Antonio fu Carlo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2650)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Bagheria (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Bagheria (Palermo) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

L'avv. Cesare Lauro fu Pietro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria di prestiti di Bagheria (Palermo) ed i signori rag. Domenico Ajello di Salvatore, rag. Pierino Luigi Sciortino di Domenico e Rosario Napoli fu Carmelo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2652)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.